

di evitare queste situazioni, e impedirà- è sempre una speranza- talune menzogne dei periti che negavano la pericolosità anche quando il bisogno di cura permaneva, per evitare un internamento reputato sproporzionato e antiterapeutico.

Rimane però il fatto che se la pronuncia di illegittimità costituzionale fa sì che sia scongiurato l'automatico internamento, non vi è viceversa previsione legislativa che possa imporre la cura a chi si ritenga di essa bisognoso, sicché per prescriverla può solo dichiararsi la pericolosità. Il che semplicemente significa che solo un'organica e complessiva riforma del sistema del trattamento del malato di mente autore di reato potrà eludere abbandoni terapeutici ovvero indebite segregazioni, soluzioni complacenti o severità fuori luogo, e, insomma, menzogne ancorché per nobili intenti.

Con questi chiari di luna, non sembra però che una simile riforma sia fra le più urgenti preoccupazioni del legislatore, impegnato com'è in ben altri provvedimenti: dalla depenalizzazione del falso in bilancio, allo stravolgimento dei compiti istituzionali della Corte di Cassazione, all'ampliamento dei poteri di avocazione, alla disciplina dei magistrati riottosi <sup>28</sup>, magari al tentativo di abolizione del Tribunale per i Minorenni.

#### NOTE CRITICHE SULLA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DROGHE

Nell'anno terzo dell'era berlusconiana il vicepresidente del consiglio Gianfranco Fini pare voglia rivendicare ruolo e identità più significativi, facendo approvare una nuova legge sulla *droga* che dovrebbe rappresentare una svolta di 180 gradi rispetto alla situazione attuale. Dobbiamo pensare che non gli sia bastata la promulgazione della legge sull'immigrazione che porta il suo nome, seppure abbinato a quello del ministro Umberto Bossi, e voglia caratterizzare la



**Dignità  
e  
Decenza\***

Franco  
Corleone

**28** Ci si riferisce evidentemente alla minacciata riforma- *rectius*: controriforma- dell'ordinamento giudiziario, di cui al Ddl n. 1296 del 10 aprile 2002.

\* Il complesso dei fenomeni connessi alla diffusione delle sostanze e le soluzioni legislative per le quali si è optato, hanno prodotto negli USA, a partire dal 1980, una crescita del tasso di incarcerazione per droga del 1000 % (Alfred Blumstein); su questo terreno, l'Italia registra 200.000 anni di carcere scontati dal 1990. Una realtà drammatica per costi umani e sociali, alla cui analisi la rivista intende continuare a contribuire. Ringraziamo Franco Corleone per le pagine taglienti e chiare in cui ha sintetizzato le tesi antiproibizioniste. **Dignitas**

presenza della destra al governo per quello che è, cioè una forza autoritaria, d'ordine, repressiva, che in altri tempi non si sarebbe esitato a definire *fascista*.

Se questo intendimento espresso ripetutamente avrà successo, l'Italia tornerà indietro di trent'anni e diventerà in Europa l'alfiere delle istanze proibizioniste degli Stati Uniti.

È giusto ripensando a questa nostrana guerra dei trent'anni, è estremamente istruttivo riprendere l'analisi di Giancarlo Arnao sulla *nuova* legge sulla droga, la n. 685 approvata il 22 dicembre del 1975. Il saggio di Arnao, figura centrale dell'*antiproibizionismo scientifico* fu pubblicato su *Sapere*, la rivista di Giulio Maccacaro, altro esponente del pensiero critico di cui è difficile trovare traccia nell'Italia di oggi, telecomandata e mediaticamente dominata.

Il titolo era già chiaro: *Ambiguità e repressione*. Il testo - sosteneva in maniera lungimirante Arnao - benché presenti posizioni più avanzate rispetto alla normativa precedente, sul piano operativo si presta al pericolo di abusi repressivi e possibili provocazioni; vi si notano inoltre evidenti contraddizioni, mancanza di chiarezza e ancora una volta la delega agli esperti.

I principi innovativi erano così indicati: a) assistenza anziché punizione dei consumatori di droga; b) suddivisione delle sostanze in diverse categorie, secondo la loro nocività; c) penalità differenziata secondo i diversi tipi di sostanza; d) penalità differenziata per spaccio e traffico. Altro elemento positivo era rappresentato dalla esclusione degli ospedali psichiatrici dai luoghi di cura. Pare davvero di sognare. La proposta Fini contraddice tutti questi principi ed enfatizza gli aspetti ambigui presenti allora, a cominciare dalla cura obbligatoria non solo per i soggetti in stato di dipendenza ma per chiunque è *dedito all'uso* di droga e necessita di cure; questa formulazione, in una cultura ancora profondamente impregnata dal concetto che l'uso di droga è sempre e comunque un fatto patologico - annotava preoccupato Arnao - potrebbe giustificare interventi di terapia obbligatoria anche per i consumatori di *cannabis* o per chi fa uso occasionale di altre sostanze.

La proposta di Gianfranco Fini, approvata il 13 novembre 2003 dal Consiglio dei Ministri (dalla seduta era peraltro assente il ministro Martino, volato in Iraq a causa della strage dei militari italiani, e che a dicembre al Parlamento europeo ha confermato le sue convinzioni antiproibizioniste), è un vero e proprio manifesto di intolleranza e un condensato di tutti i pregiudizi ideologici e moralistici che stanno alla base del senso comune del proibizionismo. Invece, per meschina furbizia, opportunistico calcolo o estrema ipocrisia, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il via libera senza confronto, Fini ha addirittura presentato la sua proposta come una sorta di terza via, una alternativa sia al proibizionismo che all'antiproibizionismo.

Non è facile capire la ragione di questo travisamento ideale di una posizione politica e culturale che affonda in un terreno ben noto, quello dello *etico*. Non è certo il senso della vergogna delle proprie tesi; più probabilmente il motivo risiede nel tentativo alquanto goffo di apparire non caratterizzati dal pugno duro e dalla tolleranza zero, nell'illusione forse di trovare qualche consenso nel mondo degli operatori, delle comunità e dell'opinione pubblica moderata. Viene quasi da rimpiangere la nettezza delle espressioni di Bettino Craxi quando si scagliava contro il cosiddetto *club della modica quantità*, inaugurando la battaglia per imporre in Italia il modello reaganiano che si concretizzò nella famosa legge Jervolino-Vassalli del 1990. Eppure, gli ingredienti dello scontro di civiltà sono stati messi integralmente in campo, a cominciare dall'affermazione apodittica

secondo la quale *non esiste il diritto a drogarsi* o la variante *drogarsi non è un diritto*. Al di là della presunta efficacia di una facile battuta, resta intatto il nodo del modo di affrontare le questioni sociali e i comportamenti individuali, privilegiando la libertà e la responsabilità delle persone o imponendo con il codice penale e la galera un modello di vita.

All'origine vi è una concezione della sostanza, la droga, come male assoluto (come il fascismo?) e quindi da combattere con una lotta senza quartiere, insomma con una guerra inevitabilmente preventiva perché dannosa per sé e per gli altri.

La sostanza mitizzata, demonizzata, avrebbe un potere assoluto che per altro ne aumenta il fascino magico, per cui il consumatore immediatamente diverrebbe dipendente e quindi incapace di intendere e di volere.

Sostanze demoniache e soggetti indemoniati legittimano la presunzione salvifica: non importa se per salvare l'anima si schiacciano i corpi. Qualche esperto, non si sa di quale scienza, ha parlato della necessità per i tossicodipendenti di *toccare il fondo*, da cui devono riemergere solo i pentiti: deve trionfare l'ex tossicodipendente eroe positivo, come un San Giorgio che ha sconfitto il drago.

Siamo in piena mitologia, come è pura utopia quella di un mondo in cui, come ha scritto lo studioso americano Zinberg, nessuno avrà più bisogno di droghe, per i loro effetti piacevoli o spiacevoli, per rilassarsi o per stare insieme, o per distaccarsi o dimenticare. L'obiettivo lanciato da Pino Arlacchi all'Onu nel 1998 di un mondo senza droga ha come presupposto la completa astinenza, a qualunque prezzo, anche attraverso qualche esorcismo!

D'altronde, la Santa Alleanza tra Fini, Muccioli e la Moratti ha potenti riferimenti internazionali e infatti l'annuncio ufficiale della svolta dell'Italia fu fatto nell'aprile del 2003 a Vienna durante il summit dell'Onu che doveva fare il bilancio di cinque anni del Piano Arlacchi, miseramente fallito.

La potenza di fuoco degli Stati Uniti e dei suoi alleati è riuscita a confermare la strategia perdente e impossibile fino al 2008, anche se per la prima volta molti rappresentanti di governi hanno mostrato, seppure con prudenza, visioni diverse e alternative. Gli interventi della Grecia, del Regno Unito, del Canada, del Belgio, dell'Olanda hanno reso evidente, rispetto alla discussione dell'Assemblea generale di New York, la percezione che il giocattolo dell'unanimità ideologico si è rotto irrimediabilmente.

Lo sforzo di accreditamento internazionale dell'ex leader neo-post fascista intende utilizzare abilmente anche il tema della politica della droga. Il fatto che il responsabile dell'Agenzia specifica dell'Onu (l'Onudc) sia l'economista Antonio Costa, schierato sulle posizioni più oltranziste, agevola questo disegno.

La questione delle droghe si rivela sempre più chiaramente come un tema discriminante della democrazia. Ha a che fare cioè con i diritti, le garanzie, le libertà, lo Stato sociale e lo *Stato penale*.

Siamo di fronte a una sorta di globalizzazione *ante litteram*, che attraverso un pensiero unico esercita un controllo assoluto sui Paesi produttori e sui cittadini consumatori.

Non è certo una coincidenza che nelle intenzioni di Fini il dibattito parlamentare sul giro di vite punizionista preceda le elezioni europee. La partita del destino dell'Europa, una Unione autonoma o subalterna rispetto all'America si gioca anche sul tema delle droghe. Una **Europa** più solida istituzionalmente dovrebbe scegliere un *percorso intelligente, rispettoso delle differenze culturali e sociali dei diversi Paesi*. Dovrebbe cioè offrire agli Stati membri dell'Unione una cornice elastica che consenta l'espressione di diversi orientamenti legati alla cultura, alla sensibilità e alla maturità delle varie società civili nazionali, senza tentazioni centralistiche e autoritarie. Un'Europa *tollerante* e che rifiuti i dogmatismi a favore invece delle *sperimentazioni di politiche di riduzione del danno* che si stanno imponendo nella gran parte dei Paesi.

Il nuovo Parlamento Europeo, che dovrà gestire la difficile fase dell'allargamento e della Costituzione, dovrebbe non solo difendere e salvaguardare le pratiche dei singoli Paesi, ma esaltarne il valore e la legittimità rifiutando il ricatto del messaggio demagogico proibizionista e senza aver paura dell'accusa di indifferenza verso il destino e la vita dei giovani e di tolleranza verso i narcotrafficanti.

Respingere la retorica e il ricatto moralistico e denunciare lo scandalo di una *narcoburocrazia* che vive e prospera sulla pelle dei tossicodipendenti attraverso una cinica repressione - contro i principi del diritto liberale - di comportamenti senza vittime. Una sfida tra i *valori* e l'*Habeas corpus* che deve entrare nel confronto elettorale e nello scontro tra i programmi. Il caso dell'Italia, della sua anomalia, deve essere posto nella discussione dell'opinione pubblica europea anche per la scelta criminogena sulle droghe che avrebbe come conseguenza quella di minare la coesione sociale della società.

Il disegno di legge Fini consta di 112 articoli che riservano sorprese di ogni genere e costituisce una riscrittura in peggio della Jervolino-Vassalli del 1990 e, per alcuni aspetti, segna una pazzesca discontinuità anche rispetto alle leggi proibizioniste dominanti nel panorama legislativo dell'Europa e del mondo. Al momento, il testo non è ancora stato depositato in Parlamento (prima dovrebbe essere presentato alla *Conferenza Stato-Regioni*) ma si possono comunque fare alcune osservazioni di fondo.

In primo luogo si pone un problema di legittimità costituzionale del testo in quanto per la prima volta il legislatore intenderebbe annullare la volontà espressa direttamente dai cittadini, attraverso la cancellazione del risultato chiaro e inequivocabile del referendum abrogativo del 1993 che bocciò la punizione del consumo e la detenzione finalizzata ad uso personale.

L'articolato presenta due altre gravi contraddizioni politiche e costituzionali rispetto ai principi del giusto processo e del federalismo. Infatti, da un lato, contro ogni proclamazione di garantismo, basterà avere in tasca o in casa più di 0,25 grammi di *cannabis* perché scatti la presunzione di spaccio con pene da 6 a 20 anni di carcere; dall'altro lato, la centralizzazione di competenze e di risorse presso lo zar antidroga che svuotando il ministero del Welfare è stato insediato alla Presidenza del consiglio, contraddice la retorica della *devoluzione* togliendo alle Regioni prerogative su un tema su cui già la *Corte costituzionale* si è espressa bocciando un decreto del Governo. Nel merito va segnalata innanzitutto la reintroduzione della *norma-manifesto* sul divieto d'uso di qualsiasi sostanza, già abrogata dal referendum.

L'altra modifica centrale nello schema repressivo e punitivo è l'unificazione delle tabelle delle sostanze che dalle sei attuali vengono ridotte a due, di cui una riservata ai medicinali. Così la stessa tabella I contiene l'oppio, la coca, le amfetamine, gli allucinogeni e la *cannabis indica*. Mentre nel Regno Unito è entrata in vigore la legge che sposta la *cannabis* dalla tabella B alla C, in Italia applicheremo il principio di eliminare ogni distinzione fra le sostanze in base ad affermazioni pseudo-scientifiche per cui la droga è droga o al detto popolare *fare di ogni erba un fascio*.

Ciò significa che le pene dell'art. 73 (spaccio) vengono drasticamente inasprite, in quanto unificate verso l'alto: il semplice spaccio verrà perciò punito con la reclusione da 6 a 20 anni, come abbiamo già detto. Anche la pena proposta per i *fatti di lieve entità* (ci si riferisce al piccolo spaccio) sarà quella attualmente riferita alle sostanze *pesanti*, cioè da 1 a 6 anni. Viene presentata come una positiva novità la norma secondo la quale la pena irrogata per fatti relativi al piccolo spaccio potrà essere commutata dal giudice, su richiesta dell'imputato, in uno stesso periodo di *lavori forzati* (eufemisticamente chiamati di pubblica utilità) da svolgersi anche in una comunità.

L'altro cardine attorno a cui si fonda la proposta Fini è rappresentato dalla reintroduzione di una soglia quantitativa di sostanza detenuta, al di sopra della quale scatta la presunzione di spaccio: si tratta di una riedizione riveduta e *scorretta* della famigerata *dose media giornaliera* contenuta nella Jervolino-Vassalli, anche questa abrogata dal referendum. Per essere riconosciuti come spacciatori non sarà necessario vendere una quantità di sostanza a qualcuno, ma basterà essere in possesso di più di 250 *milligrammi* di *cannabis*, 500 di cocaina, 0,05 di acido lisergico, 200 di oppio, 200 di morfina, 200 di eroina.

Per la semplice detenzione sotto la soglia *maledetta* prevista dalla tabella predisposta da un burocrate ministeriale, scatteranno le sanzioni amministrative, rese ancora più odiose e più vessatorie delle attuali, specialmente per i possessori di uno spinello. In caso di violazione è previsto amministrativamente l'arresto fino a diciotto mesi. Nella legge in vigore nel caso di un fermo per il possesso di sostanze per uso personale il prefetto, la prima volta, può limitarsi a comminare una semplice *ammonizione* al posto delle sanzioni amministrative (ritiro della patente e/o del passaporto); questa discrezionalità è abolita forse in nome della certezza della pena. Anche il sottoporsi a un programma terapeutico non sospenderà le sanzioni, come oggi accade.

L'accanimento punitivo è mascherato dalla possibilità di eseguire un programma riabilitativo in comunità in alternativa al carcere. Ma l'inasprimento delle pene rende più esplicitamente coattiva questa misura, trasformando così le comunità in luoghi di custodia più che di volontario trattamento. D'altronde, il tentativo - per ora sventato - di affidare la struttura penitenziaria di Castelfranco Emilia alla Comunità di San Patrignano già segnalava una direzione di marcia che ora viene esplicitata. Le strutture dei servizi pubblici, i *Sert*, vengono invece ridimensionate e, con-

tro i principi di libertà terapeutica del medico, nella legge si prevede che i medicinali stupefacenti, il metadone, siano utilizzati a dosaggi decrescenti; così i programmi a mantenimento sono banditi per legge.

Il ridicolo viene toccato quando in uno dei primi articoli si prevede una spesa non inferiore a cinque milioni e rotti di euro a favore di campagne pubblicitarie (manca solo il nome dell'agenzia...) e infine quando si prescrive per i docenti dei corsi di informazione scolastica l'obbligo di segnalare alle famiglie i giovani che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti - alla faccia di un proficuo rapporto educativo.

Si può essere davvero facili profeti nel dire che questo testo ha una portata *criminogena* assolutamente devastante e che procurerà danni sociali incalcolabili, se dovesse essere approvato così com'è. Vi saranno più detenuti, più malati, più morti.

L'ondata di controllo sociale che già si è manifestata nelle scuole negli scorsi mesi, anticipando la legge, si trasformerà in una criminalizzazione di massa dei giovani. Oggi vi sono quasi sessantamila detenuti nelle carceri italiane, di cui la metà per violazioni dirette o per reati connessi alla legge sulla droga; è assolutamente realistica la previsione di un raddoppio di tali numeri che già oggi rendono il carcere sovraffollato, invivibile, spesso lesivo della dignità della persona. L'idea che i consumatori di sostanze siano o malati o criminali, quindi soggetti da curare o da punire è antiscientifica e dissennata, frutto di un pregiudizio semplicistico che costringerà alla clandestinità e alla emarginazione milioni di cittadini considerati dediti al vizio e al piacere, cioè doppiamente colpevoli per una commistione e una *confusione di piani fra ciò che è morale e ciò che è legale*.

D'altronde, la stessa denuncia la svolse nel 1990 alla fine della discussione della legge voluta da Bettino Craxi: allora i detenuti erano 25.804 e i tossicodipendenti 7.299!

Sarebbe importante che qualcuno riflettesse su alcuni elementi paradossali e patologici: 300.000 giovani sono stati sottoposti in questi tredici anni alle sanzioni amministrative; una sola legge tra le cinquantamila esistenti provoca la metà delle detenzioni; nello stesso periodo sono stati scontati almeno 200.000 anni di carcere.

I dati disaggregati confermano un'altra anomalia: la percentuale maggiore dei procedimenti penali e dei provvedimenti restrittivi e delle sanzioni amministrative già oggi riguarda fatti relativi alla *cannabis*; è facile prevedere che con la legge che unifica le sostanze, questo quadro si aggraverà. D'altra parte, l'accanimento repressivo verso gli stili di vita trasgressivi dei giovani è stato ribadito con l'alibi della teoria falsa della droga d'ingresso e recentemente, grazie a compiacenti pareri, della pericolosità della *cannabis*.

Va infine segnalata la presentazione di una legge alternativa da parte di un gruppo di deputati dell'opposizione che affronta i nodi di una completa depenalizzazione del consumo, di praticabili alternative al carcere e di legittimazione delle politiche di riduzione del danno e di sperimentazioni sociali. È un testo equilibrato e di governo per il futuro e risponde alle occasioni mancate per il passato.

In conclusione, intendo denunciare il tentativo di mistificazione che viene portato avanti dai proibizionisti: una legge più severa sarebbe necessaria per superare i danni del permissivismo! I guerrieri della droga mascherano il loro fallimento e la volontà di proseguire all'infinito la loro lotta in nome della salute e della libertà. Ma, come ha scritto Paolo Mieli sul *Corriere della Sera* del 2 dicem-

bre 2003 rispondendo al Sottosegretario all'Interno di AN Alfredo Mantovano (che è il vero artefice del testo di Gianfranco Fini), in Italia non è mai stata sperimentata non solo la *libertà* ma anche solo la *legalità della droga*. E aggiunge: "Sono anni che lo Stato insiste a proibire anche le sostanze leggere e i risultati sono quelli da lei descritti. Infine fa sorridere, mi creda, il tentativo di riversare la colpa di ogni calamità in questo campo su quel (peraltro disatteso) referendum del '93".

Per affrontare i temi della fragilità umana e le contraddizioni del difficile mestiere di vivere occorre ben altro spirito di religiosità - e penso alla lezione di padre David M. Turoldo - rispetto all'opportunismo dei troppi sepolcri imbiancati e dei tanti Farisei.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI

Giancarlo Arnao, NUOVA LEGGE SULLA DROGA: AMBIGUITÀ O REPRESSIONE, *Sapere*, aprile 1976, Edizioni Dedalo.

Giancarlo Arnao, FUORI DAI DENTI, Edizioni Menabò, 2002.

ATTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPICHE *svoltasi a Genova nel mese di novembre 2000*.

ATTI PARLAMENTARI, XIV LEGISLATURA, Doc. XXX-bis n.1.

Franco Corleone, MILLENNIUM DRUG, *Millelire Stampa Alternativa*, 1999.

Franco Corleone, LA GIUSTIZIA COME METAFORA, Edizioni Menabò, 2001.

Fuoriluogo, DROGHE E DIRITTI, *novembre 2003*.

Fuoriluogo, DROGHE E DIRITTO, *dicembre 2003*.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA, 2002.

Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 1997, *Corte di Cassazione, Roma gennaio 1998*.

Grazia Zuffa, I DROGATI E GLI ALTRI, *Sellerio*, 2001.



**Cave**

**A**

**Signatis**

**Stigmatizzazione  
e iscrizione  
della sentenza  
di condanna  
nel casellario  
giudiziale**

Silvia  
Larizza

Parlare della stigmatizzazione penale è compito assai arduo in quanto equivale a compendiare in poche pagine i tratti, le caratteristiche, l'essenza stessa del diritto penale <sup>1</sup>. Tale diritto, difatti, lega a sé, indissolubilmente e intimamente, l'idea di stigma; e la capacità, che accompagna le sole sanzioni penali, di imprimere e di lasciare segni indelebili su chi subisce la pena costituisce l'essenziale discriminazione del diritto penale dal diritto civile o amministrativo.

Lo stigma legato alla sanzione penale spiega, ad esempio, il permanere nell'arsenale sanzionatorio della pena pecuniaria che in nulla si differenzia dall'analoga sanzione pecuniaria amministrativa se non in questa sua intrinseca

<sup>1</sup> In merito cfr. Kaiser, *CRIMINOLOGIA, traduzione italiana a cura di Elio Morselli e Carla Blonk Steiner, Milano 1985, p. 104.*